

Condizioni contrattuali particolari
Edizione 2007

Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno relativo alle assicurazioni di rendita individuale



Le seguenti condizioni contrattuali particolari costituiscono parte integrante delle condizioni contrattuali per le assicurazioni di rendita individuale, edizione 2007. Le condizioni di base contenute nelle condizioni contrattuali si applicano anche alla presente assicurazione.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno

Condizioni contrattuali particolari

Copertura assicurativa

EU1

Prestazione in caso di incapacità di guadagno

L'esonero dal pagamento dei premi.

Non esiste alcun diritto alla prestazione in caso di

- tentativo di suicidio
- mutilazione volontaria
- violazione dell'obbligo di comunicazione e di prova
 - al verificarsi di un'incapacità lavorativa (EU7)
 - all'atto della determinazione o della verifica di un eventuale diritto (EU8)
 - in caso di modifica dei requisiti di accesso alla prestazione (EU7)
- rifiuto o impedimento delle visite e degli accertamenti ritenuti necessari dalla Basilese-Vita
- violazione dell'obbligo di ridurre il danno (EU9)
- abuso, tossicomania o tossicodipendenza (farmaci, alcol o droghe)
- partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

EU2

Incapacità di guadagno

La persona assicurata è colpita da incapacità di guadagno se a causa di un danno alla sua salute, oggettivamente constatabile sulla base di criteri medici, non è più in grado, neanche dopo un trattamento e una riqualificazione professionale ragionevolmente esigibili, di esercitare interamente o parzialmente un'attività lavorativa ragionevolmente esigibile. Durante la riqualificazione professionale, l'esonero dal pagamento dei premi è concesso solo se la riqualificazione professionale è oggettivamente necessaria per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno e se è adeguata dal punto di vista temporale, personale e materiale.

Vi è incapacità di guadagno solo se è oggettivamente insormontabile.

EU3

Grado di incapacità di guadagno

■ Confronto dei redditi (R)

Il reddito di lavoro conseguito dalla persona assicurata prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) viene confrontato con il reddito di lavoro che è o sarebbe in grado di conseguire dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2). La differenza, espressa in percentuale del reddito precedente (redd. 1), corrisponde al grado di incapacità di guadagno.

$$\frac{(\text{redd. 1} - \text{redd. 2}) \times 100}{\text{redd. 1}} = \text{grado di IG (\%)}$$

Per il reddito di lavoro (redd. 1) è determinante:

- per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti
 - domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media dei redditi soggetti all'AVS, conseguiti nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.

- domiciliati fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein: la media dei redditi lordi imponibili, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie, conseguiti nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.

- per le altre persone attive
 - domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media dei redditi soggetti all'AVS, conseguiti nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.
 - domiciliate fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein: la media dei redditi lordi imponibili, dedotti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie, conseguiti nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.

Nella determinazione del redd. 1 non si tiene conto dell'andamento dei salari nominali né del supplemento di carriera.

Per il reddito di lavoro (redd. 2) è determinante: il reddito proveniente da un'attività lavorativa ragionevolmente esigibile che la persona assicurata è o sarebbe in grado di conseguire su un mercato del lavoro equilibrato dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

Se non è possibile stabilire il redd. 1 effettivo e/o il redd. 2 effettivo e se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Basilese-Vita può determinare i salari medi attraverso la rilevazione svizzera della struttura dei salari effettuata dall'Ufficio federale di statistica.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno

Condizioni contrattuali particolari

Copertura assicurativa

■ Confronto delle attività (A)

Per le persone che non esercitano un'attività lavorativa e le persone in formazione, il grado di incapacità di guadagno viene determinato confrontando le mansioni e/o le attività non remunerate svolte prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno con quelle che sono ancora possibili e ragionevolmente esigibili dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

■ Confronto dei redditi e delle attività (R/A)

Per le persone che non esercitano un'attività lavorativa a tempo pieno viene determinata la parte dell'attività lavorativa (Y) e quella della rimanente attività (Z). Il grado di incapacità di guadagno viene calcolato secondo le regole del confronto dei redditi (R) e delle attività (A).

$$\frac{\text{parte Y in \%} \times \text{grado di IG secondo (R)} + \text{parte Z in \%} \times \text{grado di IG secondo (A)}}{= \text{grado di IG basato sul confronto dei redditi e delle attività}}$$

Fino al termine di eventuali provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale o di eventuali provvedimenti medici o professionali relativi all'integrazione (formazione professionale iniziale, riqualificazione), al massimo entro 2 anni dall'inizio di un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno, il grado di incapacità di guadagno può essere determinato sulla base di una valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. I provvedimenti devono essere oggettivamente necessari ed adeguati per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno.

EU4

Entità della prestazione

Grado di incapacità di guadagno dal 70%	Esonero dal pagamento dei premi completa
dal 25% al 70%	proporzionale all'incapacità
meno del 25%	nessuna

EU5

Periodo di attesa e durata del diritto alla prestazione

Il periodo di attesa comincia con l'inizio di un'incapacità lavorativa ininterrotta che comporta un'incapacità di guadagno, al più presto il giorno in cui la persona assicurata ricorre per questo motivo a cure mediche. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (EU7), il periodo di attesa inizia a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Basilese-Vita. Se, entro un anno, la persona assicurata viene nuovamente colpita da un'incapacità di guadagno a causa della stessa affezione per cui è già stato concesso l'esonero dal pagamento dei premi, si rinuncia ad un ulteriore periodo di attesa.

L'esonero dal pagamento dei premi è concesso fino al termine indicato nel contratto di assicurazione (polizza), al massimo fino alla scadenza dell'anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 65 anni. La Basilese-Vita continua a concedere un eventuale esonero dal pagamento dei premi già esistente, al massimo nella stessa misura, fino alla scadenza dell'anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 70 anni.

EU6

Riscatto e trasformazione

Il riscatto e la trasformazione dell'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno non sono possibili.

EU7

Obbligo di comunicazione

■ al verificarsi di un'incapacità lavorativa

L'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno deve essere comunicata per iscritto alla Basilese-Vita prima della scadenza del periodo di attesa determinante per la prestazione, al più tardi entro 3 mesi dal verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'inizio del periodo di attesa è definito al punto EU5.

■ in caso di modifica dei requisiti di accesso alla prestazione o dei fattori che influiscono sulla prestazione

Ogni modifica dei requisiti di accesso alla prestazione o dei fattori che influiscono sulla prestazione quali, ad esempio, il cambiamento dello stato di salute, dell'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno e del reddito determinante per il calcolo del grado di incapacità di guadagno (redd. 2), nonché i cambiamenti relativi al campo di attività devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Basilese-Vita. La prestazione sarà adeguata di conseguenza.

Il contraente deve pagare i premi da cui è stato indebitamente esonerato.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno

Condizioni contrattuali particolari

Copertura assicurativa

EU8

Giustificazione del diritto alla prestazione assicurativa

Per la determinazione o la verifica del diritto alla prestazione, la Basilese-Vita è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre inoltrare, ad esempio, i seguenti documenti:

- certificati medici
- questionari della Basilese-Vita
- rapporti del datore di lavoro
- rapporti sull'organizzazione dell'azienda
- perizie e rapporti medici o aziendali
- dossier completi sul sinistro, in possesso degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri
- attestazioni di pagamento degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri
- bilanci e conti economici
- fogli paga e dichiarazioni fiscali
- estratti del conto individuale dell'AVS
- certificato di domicilio.

È fatto salvo l'obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane.

In caso di domicilio all'estero, occorre inoltrare i documenti giustificativi in originale nonché una traduzione tedesca autenticata a meno che l'originale non sia stato rilasciato in francese, italiano o inglese.

Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

La Basilese-Vita può richiedere in qualsiasi momento che il danno alla salute venga determinato e/o valutato da un medico in Svizzera o da un medico all'estero designato dalla stessa. Se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le spese derivanti da un tale provvedimento, indipendentemente dalla loro natura ed entità, sono integralmente a carico dell'avente diritto.

EU9

Obbligo di collaborare e di ridurre il danno

La persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che è in grado di fare per ridurre la durata e il grado della sua incapacità lavorativa e per impedire il verificarsi dell'incapacità di guadagno.

La persona assicurata deve in particolare prendere parte attiva a tutti i provvedimenti medici e professionali oggettivamente e ragionevolmente esigibili, adottati a seguito del danno alla sua salute, che mirano a ristabilire, mantenere o migliorare la sua capacità di guadagno.

La persona assicurata è inoltre tenuta a procedere a cambiamenti oggettivamente e ragionevolmente esigibili nella sua attività lavorativa o nel suo campo di attività quali, ad esempio, una nuova ripartizione delle attività.

Sono ritenuti ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti atti ad integrare la persona assicurata, ad eccezione dei provvedimenti non adeguati al suo stato di salute.

La persona assicurata deve sciogliere dal segreto professionale i suoi medici curanti nonché le persone e le istituzioni in grado di fornire le informazioni necessarie per determinare il diritto alla prestazione.

La Basilese-Vita, previa diffida e dopo aver informato il contraente delle conseguenze della violazione dell'obbligo di collaborare e di ridurre il danno, può temporaneamente o permanentemente ridurre o rifiutare l'esonero dal pagamento dei premi se la persona assicurata si sottrae o si oppone ai provvedimenti proposti oppure non fa di propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in grado di fare.